

**COMUNE DI BUGGIANO**PROVINCIA DI PISTOIA

Codice Ente 047003

DELIBERAZIONE N. 23

Data: 08/09/2014

**ESTRATTO DAI REGISTRI DEI VERBALI DELLE  
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE****OGGETTO : ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014.**

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno OTTO del mese di Settembre alle ore 21,30 nella sala consiliare del Comune di Buggiano, con sede in P.za Matteotti 1, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.

**Al punto n. 2 dell'ordine del giorno risultano presenti i seguenti Sindaco e consiglieri:**

ANDREA TADDEI	SINDACO	SI
PELLEGRINI VALERIO	CONSIGLIERE	SI
PAPA BENEDETTA	CONSIGLIERE	SI
ANTONELLA VERNACCHIO	CONSIGLIERE	SI
VITI SARA	CONSIGLIERE	SI
DI PAOLO MICHELE	CONSIGLIERE	SI
GIACOMO GHILARDI	CONSIGLIERE	SI
PASQUALINI PIERO	CONSIGLIERE	SI
GHELLI FABRIZIO	CONSIGLIERE	SI
LOTTI LUCA	CONSIGLIERE	SI
ZEI LETIZIA	CONSIGLIERE	SI
BONELLI FABRIZIO	CONSIGLIERE	SI
SIMONE GIOVANNINI	CONSIGLIERE	SI

Totale presenti: 13

Totale assenti: 0

Assiste il Segretario Comunale Sig. DOTT.SSA FRANCESCA GRABAU il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.FABRIZIO BONELLI, Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Nomina scrutatori i sigg. GHILARDI GIACOMO - PAPA BENEDETTA - LOTTI LUCA.  
E' PRESENTE L'ASSESSORE ESTERNO ELENA PELLICCI.

Delibera N. 23 in data 08/09/2014

Oggetto: ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014.

---

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi:

**Consigliere assessore Pellegrini Valerio** che illustra l'argomento dando lettura di un proprio documento;

**Consigliere Giovannini Simone** che dà lettura di un proprio documento;

altri vari interventi (...OMISSIS INTERVENTI..... X INTERVENTI VEDI VERBALE)

VISTA la proposta predisposta allo scopo dal responsabile del settore economico finanziario, rag. Cappelli Carlo, in merito a "ALIQUOTE TRIBUTO sui SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014", che testualmente recita:

*"VISTO il comma 639 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;*

*TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal decreto Legge 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre n. 124;*

*VISTO il comma 677, dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che testualmente recita "Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e della IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per la IMU al 31/12/2013, fissata al 10,60 per mille della rendita catastale rivalutata ai sensi di legge";*

*CONSIDERATO che i commi 676 e 678 dell'art.1 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) dispongono che:*

- a) l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille della rendita catastale rivalutata ai sensi delle normative vigenti;*
- b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;*
- c) per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,50 per mille della rendita catastale rivalutata ai sensi delle normative vigenti;*
- d) per i fabbricati ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'1 per mille della rendita catastale rivalutata ai sensi delle normative vigenti;*

*CONSIDERATO, altresì, che la lettera "A" del comma 1 dell'art.1 del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 ha modificato il comma 677 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) disponendo inoltre che per lo stesso anno 2014, possono essere superati i limiti stabiliti per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,80 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, ex comma 2 dell'art.13 del Decreto Legge 201/2011, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinati con riferimento alla IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art.1 del citato Decreto Legge n. 201/2011;*

*CONSIDERATO, inoltre, che per effetto delle lettere "B" e "D" del comma 707 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014", a partire dal 2014, sono escluse all'applicazione della IMU del seguenti fattispecie:*

- abitazione principale (categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 e relative pertinenze (categorie catastali C/2 - C/6 - C/7);*
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008;*
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*

- Immobili denominati "merce" costruiti dalle imprese e destinati alla vendita e risultanti invenduti e non locati;

**DATO ATTO:**

- che l'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che "è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti nel presente provvedimento", così come modificato dalla conversione in Legge del D.L. n. 16/2012;

- che i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, provvedono a: "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti....";

**EVIDENZIATO:**

- che il comma 169 dell'art 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296 stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

- che la base imponibile del Tributo sui Servizi Indivisibile (TASI) è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;

**VISTO** il Regolamento comunale sul Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 25/07/2014;

**RITENUTO** pertanto di determinare per l'anno 2014 le aliquote del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), sulla base delle suddette indicazioni, in modo comunque da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi che si intendono offrire alla collettività, riservandosi la possibilità di eventuali modifiche, nei termini previsti dalla vigente normativa;

**VISTO** l'art.10, comma 4, del D.L. 08/04/2013 n. 35;

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

**PROPONE DI DELIBERARE**

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono richiamate e approvate:

- 1) di determinare per l'anno 2014, ai fini del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), le seguenti aliquote:
  - **ALIQUOTA 3,30 per mille** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze nelle categorie catastali A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 - A/7 – C/2 – C/6 – C/7;
  - **ALIQUOTA 2,50 per mille** per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in uso / comodato gratuito a parente in linea retta di primo e secondo grado in senso ascendente e discendente, a condizione che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, e vi abbia effettiva dimora. A tal fine occorre produrre all'Ufficio Tributi apposita autocertificazione. Le autocertificazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla IMU e alla TASI. Il contribuente è tenuto a comunicare eventuali variazioni della condizione. L'Ufficio tributi si riserva di effettuare controlli per la verifica della veridicità di quanto dichiarato;
  - **ALIQUOTA 2,50 per mille** per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale denominati "immobili merce" in quanto costruiti dalle imprese e destinati alla vendita risultanti invenduti e non locati;
  - **ALIQUOTA 1,00 per mille** per gli immobili rurali ad uso strumentale all'attività agricola;
  - **ALIQUOTA 0,00 per mille** per tutte le altre unità immobiliari comunque classificate catastalmente;
- 2) Di determinare, per l'anno 2014 ai fini del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) le seguenti detrazioni di imposta:
  - **DETRAZIONE DI EURO 100,00** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/3 – A/4 – C/2 – C/6 – C/7.
- 3) di dare atto che:

- a) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3,4 e 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- b) la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 il 1° gennaio 2014.
- 4) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro i termini di legge ai sensi del comma 13 bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011;
- 5) di disporre che il Servizio Tributi del Comune adotti tutte le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote di imposta deliberate.”

**RITENUTO** opportuno provvedere in merito;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;

**CON** voti 9 favorevoli e 4 contrari (Lotti – Zei – Giovannini – Bonelli), su 13 presenti e votanti,

### **D E L I B E R A**

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono richiamate e approvate:

- 1) di determinare per l'anno **2014**, ai fini del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), le seguenti aliquote:
- **ALIQUOTA 3,30 per mille** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze nelle categorie catastali A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 – A/7 – C/2 – C/6 – C/7;
  - **ALIQUOTA 2,50 per mille** per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in uso / comodato gratuito a parente in linea retta di primo e secondo grado in senso ascendente e discendente, a condizione che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, e vi abbia effettiva dimora. A tal fine occorre produrre all'Ufficio Tributi apposita autocertificazione. Le autocertificazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla IMU e alla TASI. Il contribuente è tenuto a comunicare eventuali variazioni della condizione. L'Ufficio tributi si riserva di effettuare controlli per la verifica della veridicità di quanto dichiarato;
  - **ALIQUOTA 2,50 per mille** per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale denominati "immobili merce" in quanto costruiti dalle imprese e destinati alla vendita risultanti invenduti e non locati;
  - **ALIQUOTA 1,00 per mille** per gli immobili rurali ad uso strumentale all'attività agricola;
  - **ALIQUOTA 0,00 per mille** per tutte le altre unità immobiliari comunque classificate catastalmente;
- 2) Di determinare, per l'anno 2014 ai fini del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) le seguenti detrazioni di imposta:
- **DETRAZIONE DI EURO 100,00** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/3 – A/4 – C/2 – C/6 – C/7.
- 3) di dare atto che:
- a) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3,4 e 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- b) la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 il 1° gennaio 2014.
- 4) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro i termini di legge ai sensi del comma 13 bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011;
- 5) di disporre che il Servizio Tributi del Comune adotti tutte le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote di imposta deliberate.”

6) di dare atto inoltre che:

- sono stati resi i pareri dai competenti organi tecnico e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;
- che il presente provvedimento, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio, sarà comunicato ai capigruppo consiliari (D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)
- il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15 gg consecutivi (D.Lgs. 267/2000 art. 124 c. 1 e s.m.i. e L. 69/2009 art. 32).

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del 4^ comma dell'art. 134 del T.U.EE.LL. 267/2000;

Il Consiglio comunale, con voti 10 favorevoli e 3 contrari (Zei – Lotti – Giovannini) su 13 presenti e votanti, approva l'immediata eseguibilità dell'atto.

---



# COMUNE DI BUGGIANO

(Provincia di Pistoia)

## ASSESSORATO AL BILANCIO

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. / T.A.S.I. 2014.**

Questa sera siamo riuniti per deliberare le aliquote relative a:

- 1) I.M.U. Imposta Municipale Propria;
- 2) T.A.S.I. Tributo sui Servizi Indivisibili.

La IMU è una imposta di carattere patrimoniale che dal 2012 ha sostituito l' I.C.I.. La IMU viene calcolata sulla rendita catastale rivalutata (rendita X 5% X 160) degli immobili ricadenti sul territorio comunale. La principale novità rispetto al 2013 è costituita dall'esenzione dal pagamento dell'imposta per i fabbricati adibiti ad abitazione principale, escluso gli appartenenti alle categorie A/1 –A/8 –A/9 (le cosiddette case di lusso).

La TASI, di nuova istituzione, viene calcolato con gli stessi criteri della IMU ed è di natura tributaria al fine di partecipare alla copertura dei costi che il Comune sostiene per l'erogazione di taluni servizi denominati indivisibili (Polizia Municipale – Pubblica illuminazione – verde pubblico – viabilità – igiene ambientale).

Prima di passare alla discussione sulle aliquote, che l'Amministrazione ha deciso di applicare, è doveroso esporre alcune premesse indispensabili per meglio valutare l'operato dell'Amministrazione Comunale.

Il Governo, nell'ottica della revisione della spesa pubblica, anche questo anno, ha drasticamente tagliato i trasferimenti statali ai Comuni. La cosa incomprensibile che questi tagli colpiscono in modo superiore quegli Enti che negli anni passati sono risultati "virtuosi" cioè quegli enti con la spesa sotto controllo. Il Comune di Buggiano è uno di questi.

Comunque nello specifico vi elenco i tagli 2014:

- Fondo di solidarietà comunale	- 109.130,98;
- Fondo sviluppo investimenti	- 5.005,31;
- Contributo compensativo IMU immobili comunali	- 8.640,37;
- Contributo compensativo IMU abitazione principale	- 439.175,82;
- Ulteriore riduzione ai sensi decreto MEF agosto 2014	- 38.310,91;

Oltre ai tagli, per le scelte del Governo, si sono verificati minori introiti a causa di:

- Mini IMU 2013 su abitazione principale non confermata per il 2014	- 61.757,55;
- IMU comunale trattenuta dallo Stato	+ 23.012,86.

Queste voci portano ad un totale di minori entrate di € 685.033,80 pari ad oltre 11% delle intere entrate correnti.

A copertura di queste minori entrate è stata istituita la TASI. E' necessario precisare che anche applicando le aliquote massime l'introito TASI (circa 490.000,00 euro) non riesce a coprire i tagli effettuati.

Per terminare devo dire che questa Amministrazione è consapevole dell'ulteriore aggravio di costi per le famiglie e per le imprese e in questa ottica si è deciso:

1. ESENTARE dalla TASI tutti gli immobili ad eccezione delle abitazioni principali;
2. ATTRIBUIRE una DETRAZIONE DI IMPOSTA TASI pari ad € 100,00 alle abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/3 –A/4 –A/5 – A/6. Con questa operazione, per dette categorie l'onere per la TASI sarà INFERIORE alla vecchia IMU;
3. CONFERMARE l'aliquota agevolata IMU per le abitazioni date in uso gratuito ai figli e ai nipoti RIDUCENDOLA dal 7,60 per mille al 6,60 per mille.

Intervenendo anche, ove possibile, sulla riduzione della spesa, che si è rilevata una operazione molto difficile in quanto, avendo visionato la bozza di bilancio 2014, in fase di predisposizione, posso tranquillamente asserire che nel bilancio nostro Comune non vi sono aree di spreco, si è cercato di dare continuità all'azione di governo del nostro Comune che in questi anni, pur con gli inevitabili limiti e difficoltà, ci ha permesso di essere sia rispettosi delle regole di bilancio sia attenti alle necessità della popolazione.

GIOVANNINI  
CC 8.9.14  
P.2) TASI

## **Consiglio Comunale 8 Settembre 2014**

### **Intervento su Tasi e Imu – Movimento 5 Stelle - Buggiano**

Consapevoli che le tasse che presto andremo a pagare, non potranno essere oggetto di vera discussione nonostante siano all'ordine del giorno, crediamo sia opportuno fare alcune considerazioni, con la speranza di poterle rivedere e diminuire.

Questa tassa (la TASI) non è che lo strumento fornito ai comuni per introitare, sotto altro nome, l'Imu sulle prime abitazioni: la nostra convinzione è che i cittadini vadano tutelati e non ingannati!

Occorre governare con trasparenza, la strada giusta non è quella di soffocare il popolo con le tasse. Inoltre la prima casa è «un bene sacro».

Le tasse in questione hanno, per di più, subito aumenti gravosi per i cittadini, già in difficoltà purtroppo a causa della perdita del lavoro e delle continue vessazioni da parte dello stato che oltretutto non assicura assistenza gratuita nemmeno nei servizi più indispensabili come la sanità e la scuola.

Alcune amministrazioni in Italia hanno rifiutato l'applicazione della Tasi a case, negozi ed imprese, schierandosi in maniera aperta e decisa dalla parte della cittadinanza.

Questo è stato possibile perché hanno chiuso il bilancio 2013 con un avanzo.

La nostra riflessione è dovuta. Il nostro comune è stato dichiarato virtuoso?! Ma alla fine sono sempre i cittadini che pagano e tirano fuori i loro soldi.

In passato sono state fatte scelte sicuramente non lungimiranti. Le scelte del fare, fare, fare... e apparire. Per questo sono stati messi in moto diversi mutui, dei quali non è stato chiesto parere alla comunità. Mutui che pagheremo per i prossimi 20 anni.

Anche se viene dichiarato che il debito del comune di Buggiano non è cresciuto, per il cittadino i debiti sono anche i mutui. Alla fine è sempre lui che paga.

Senza tutti questi debiti da pagare, l'amministrazione avrebbe potuto contenere le tariffe di queste prossime tasse o addirittura eliminarle, come sta avvenendo in altri comuni.

Sappiamo che questa situazione non è stata creata da questa nuova giunta, ma molti di voi facevano parte della precedente e quindi ne hanno votato l'operato.

Le scelte fatte in passato riteniamo siano state fatte con superficialità e senza un minimo di previsione per la tutela delle famiglie.

Data la situazione, chiediamo a tutta la giunta e all'opposizione di procedere, da qui in avanti, valutando attentamente e con parsimonia ogni tipo di investimento, contratto, iniziativa, optando, pur nella qualità, sempre verso scelte che ci permettano di risparmiare, operando in modo lungimirante.

La situazione che ci aspetta non ci fa stare affatto tranquilli, quindi chiediamo a tutti voi di porvi oltremodo attenti, facendo scelte dettate sempre dalla necessità della collettività.

Inoltre, proprio per questo, riteniamo giusto coinvolgere la popolazione nelle scelte per il paese, che spesso hanno importanti ripercussioni sulla nostra vita quotidiana, mettendo in atto, per le questioni più importanti, i referendum consultivi che fanno già parte del nostro statuto.

Crediamo, ad esempio, che un cittadino abbia il diritto di scegliere se abbia priorità la realizzazione di una rotonda o di un parcheggio o altro piuttosto che, con gli stessi soldi, godere di un servizio in più o di agevolazioni.

Se dobbiamo essere comunità, dobbiamo essere famiglia... e nelle famiglie, ricordiamocelo, quando si decide di risparmiare si fanno rinunce... e si sta attenti a tutti soldini che escono!

Invitiamo alla parsimonia.

Concludo dicendo che: per tutti questi motivi e poiché non siamo certi che siano state valutate altre soluzioni possibili di risparmio nella gestione, chiediamo di ritirare e rivedere le aliquote.

# **COMUNE DI BUGGIANO**

(PROVINCIA DI PISTOIA)

**SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO**  
Servizio Ragioneria

## **Proposta di deliberazione n.7/C.C.**

Oggetto: **ALIQUOTE TRIBUTO sui SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014.**

*Al Sig. Sindaco*  
*Al Consiglio Comunale*  
LL.SS.

Sottopongo alle SS.LL. quanto segue per i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione.

### **IL RAGIONIERE COMUNALE**

**VISTO** il comma 639 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

**TENUTO CONTO** inoltre di quanto stabilito dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal decreto Legge 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre n. 124;

**VISTO** il comma 677, dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che testualmente recita *“Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e della IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per la IMU al 31/12/2013, fissata al 10,60 per mille della rendita catastale rivalutata ai sensi di legge”*;

**CONSIDERATO** che i commi 676 e 678 dell'art.1 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) dispongono che:

- a) l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille della rendita catastale rivalutata ai sensi delle normative vigenti;
- b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- c) per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,50 per mille della rendita catastale rivalutata ai sensi delle normative vigenti;
- d) per i fabbricati ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'1 per mille della rendita catastale rivalutata ai sensi delle normative vigenti;

**CONSIDERATO**, altresì, che la lettera "A" del comma 1 dell'art.1 del Decreto Legge 6 marzo 2014n. 16 convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 ha modificato il comma 677 dell'art1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) disponendo inoltre che per lo stesso anno 2014, possono essere superati i limiti stabiliti per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,80 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, ex comma 2 dell'art.13 del Decreto Legge 201/2011, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinati con riferimento alla IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art.1 del citato Decreto Legge n. 201/2011;

**CONSIDERATO**, inoltre, che per effetto delle lettere "B" e "D" del comma 707 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014", a partire dal 2014, sono escluse all'applicazione della IMU del seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie catastali A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 – A/7 e relative pertinenze(categorie catastali C/2 – C/6 – C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Immobili denominati "merce" costruiti dalle imprese e destinati alla vendita e risultanti invenduti e non locati;

**DATO ATTO:**

- che l'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che *"è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi*

*previsti nel presente provvedimento*”, così come modificato dalla conversione in Legge del D.L. n. 16/2012;

- che i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, provvedono a: *“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti....”*;

#### **EVIDENZIATO:**

- che il comma 169 dell'art 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296 stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

- che la base imponibile del Tributo sui Servizi Indivisibile (TASI) è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;

**VISTO** il Regolamento comunale sul Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 25/07/2014;

**RITENUTO** pertanto di determinare per l'anno 2014 le aliquote del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), sulla base delle suddette indicazioni, in modo comunque da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi che si intendono offrire alla collettività, riservandosi la possibilità di eventuali modifiche, nei termini previsti dalla vigente normativa;

**VISTO** l'art.10, comma 4, del D.L. 08/04/2013 n. 35;

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

#### **PROPONE DI DELIBERARE**

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono richiamate e approvate:

1) di determinare per l'anno **2014**, ai fini del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), le seguenti aliquote:

- **ALIQUOTA 3,30 per mille** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze nelle categorie catastali A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 – A/7 – C/2 – C/6 – C/7;

- **ALIQUOTA 2,50 per mille** per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in uso / comodato gratuito a parente in linea retta di primo e secondo grado in senso ascendente e discendente, a condizione che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, e vi abbia effettiva dimora. A tal fine occorre produrre all'Ufficio Tributi apposita autocertificazione. Le autocertificazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla IMU e alla TASI. Il contribuente è tenuto a comunicare eventuali variazioni della condizione. L'Ufficio tributi si riserva di effettuare controlli per la verifica della veridicità di quanto dichiarato;
  - **ALIQUOTA 2,50 per mille** per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale denominati "immobili merce" in quanto costruiti dalle imprese e destinati alla vendita risultanti invenduti e non locati;
  - **ALIQUOTA 1,00 per mille** per gli immobili rurali ad uso strumentale all'attività agricola;
  - **ALIQUOTA 0,00 per mille** per tutte le altre unità immobiliari comunque classificate catastalmente;
- 2) Di determinare, per l'anno 2014 ai fini del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) le seguenti detrazioni di imposta:
- **DETRAZIONE DI EURO 100,00** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/3 – A/4 – C/2 – C/6 – C/7.
- 3) di dare atto che:
- a) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3,4 e 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
  - b) la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 il 1° gennaio 2014.
- 4) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro i termini di legge ai sensi del comma 13 bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

- 5) di disporre che il Servizio Tributi del Comune adotti tutte le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote di imposta deliberate.

Buggiano, lì 03/09/2014



**Il Responsabile del Settore**  
(Rag. Carlo Cappelli)

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to FABRIZIO BONELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA FRANCESCA GRABAU

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione:

[X] - è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi:

[X] all'albo pretorio on-line (art. 32 L. 69/2009 e art. 124, c.1 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL));

[X] - è stata contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo (art. 125 D.Lgs. 267/2000 T.U.EE.LL.)

Addi, 10/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO NELLA PARTE ESTRATTA DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI.

Addi, 10/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



**N. Reg. pubblicazioni**

Il sottoscritto Responsabile del servizio della pubblicazione all'Albo Pretorio, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line (art. 32 L. 69/2009 e art. 124, c.1 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL)), per quindici giorni consecutivi dal 10/09/2014 al 25/09/2014

Addi, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06/10/2014 (decorsi 10 gg dall'ultimo di pubblicazione - art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Addi, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

